



COMUNE DI BELLINZAGO NOVARESE

ORIGINALE

DELIBERAZIONE N. 47
DEL 07.12.2017

Estratto del verbale di deliberazione del Consiglio comunale

Adunanza straordinaria di 1^a convocazione - Seduta pubblica

OGGETTO: CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE CASA PROTETTA PER ANZIANI CON ADEGUAMENTO E RISTRUTTURAZIONE DELLA STRUTTURA – CONTRATTO DI REP. N. 1039/2012 – PROROGA DEI TERMINI.

L'anno duemila diciassette, addì sette del mese di dicembre alle ore 18,00, nella Sala delle adunanze consiliari.

Previa l'osservanza delle formalità prescritte dalla vigente Legge e dallo Statuto Comunale, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano:

		Presenti	Assenti
DELCONTI Giovanni	Sindaco	X	
BARACCO Luigi	Consigliere	X	
BOVIO Chiara	Consigliere	X	
BOVIO Fausto	Consigliere	X	
BOVIO Manuela	Consigliere	X	
BOVIO Mariella	Consigliere		X giustific.
GIACON Alice	Consigliere	X	
LUONGO Pierpaolo	Consigliere	X	
MIGLIO Moreno	Consigliere	X	
PIAZZA Walter	Consigliere	X	
ROSSI Sergio	Consigliere	X	
SPONGHINI Fabio	Consigliere	X	
VERDELLI Reginaldo	Consigliere	X	
	TOTALE	12	1

Il Segretario comunale Dott.ssa GIUNTINI Francesca provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Dott. DELCONTI Giovanni, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Deliberazione C.C. N. 47 in data 07.12.2017

OGGETTO: CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE CASA PROTETTA PER ANZIANI CON ADEGUAMENTO E RISTRUTTURAZIONE DELLA STRUTTURA – CONTRATTO DI REP. N. 1039/2012 – PROROGA DEI TERMINI.

Il Segretario comunale, Dott.ssa Giuntini Francesca, relaziona come segue sulla proposta di deliberazione in oggetto:

Premesso che:

- Con contratto rep. N.1030 del 12 giugno 2012 la Casa Protetta di proprietà del Comune di Bellinzago Novarese è stata affidata in concessione alla Ditta Cooperativa Sociale PUNTO SERVICE a r.l. Onlus con sede in Caresanablot (Vc) in qualità di capogruppo-mandataria e alla Ditta Ribaudo F.lli s.a.s. di Ribaudo Antonino e C. in qualità quest'ultima di mandante, per il periodo 01.08.2012/31.07.2027;
- il contratto pone a carico della ditta concessionaria oltre alla gestione della struttura e le relative pertinenze, anche la realizzazione delle opere di adeguamento della struttura come da progetti definitivi approvati dall'ASL – Novara secondo quanto prescritto dalla DGR 25 – 12129 del 14.09.2009 finalizzati all'accREDITamento;
- la complessità della normativa in materia e il susseguirsi di interventi modificativi, (DGR regione Piemonte n.45-4248 del 30.07.2012 successiva alla sottoscrizione del contratto e da ultimo la DGR Regione Piemonte N.54-1035 del 09.02.2015), hanno reso necessaria una modifica del progetto definitivo di adeguamento della struttura;
- con Delibera di Giunta comunale n° 129 in data 06 novembre 2015, ai sensi di quanto previsto dagli art.7 e 8 del contratto Rep. n.1030 in data 12 giugno 2012, è stato approvato il Progetto definitivo IN VARIANTE relativo ad "ADEGUAMENTO E RECUPERO FUNZIONALE DELLA CASA DI RIPOSO DI BELLINZAGO NOVARESE" redatto dallo staff di progettazione incaricato dall'ATI costituita tra la Cooperativa Sociale PUNTO SERVICE a r.l. e la ditta Ribaudo F.lli s.a.s.;
- Con successiva deliberazione G.C. n.111 del 28.10.2016 sono state apportate ulteriori modifiche al progetto esecutivo disposte durante l'esecuzione delle opere dal Direttore dei Lavori arch. Daniele Carrari.

Vista la relazione di riapertura della Casa protetta di Bellinzago Novarese a seguito dei lavori di ristrutturazione dell'immobile presentata dalla ditta concessionaria Coop Punto service acquisita agli atti prot. N.6688/2017 in data 27.04.2017;

Vista la delibera n.479 del 29.12.2016 del Direttore Generale ASL Novara avente ad oggetto: "Ripristino dell'autorizzazione al funzionamento e dell'accREDITamento della Casa di Riposo di Bellinzago Novarese, al termine dei lavori di adeguamento e recupero funzionale della Struttura, effettuati ai sensi della D.G.R. n.50 – 1035 del 9.12.2015" trasmessa con nota dell'ASL No prot. N. D.A.N. 2334/17 del 18.01.2017 e acclarata al protocollo del Comune di Bellinzago Novarese al N.1320/2017 del 24.01.2017;

Visto il certificato di agibilità n. 26/16 in data 09.01.2017 a firma del Responsabile dell'Ufficio Tecnico comunale.

Rilevato quindi che la ditta Concessionaria ha adempiuto agli obblighi contrattuali nella parte in cui si prevede la realizzazione dei lavori e l'ottenimento di tutte le autorizzazioni, da parte degli enti competenti, necessarie alla gestione della Casa Protetta e sue pertinenze (art.4 del contratto rep. N.1030/2012);

Preso e dato atto che, come evidenziato nella su richiamata relazione, i lavori di adeguamento della struttura hanno richiesto un maggior investimento complessivo di €891.743,21 rispetto a quello contrattualmente previsto a fronte del quale la ditta concessionaria richiede una revisione della durata della concessione, proponendo una scadenza al 31 dicembre 2040 con una proroga di 13 (tredici) anni.

Richiamati gli art. 30 e 143 del d.lgs. 163/06 sotto la cui vigenza è stato stipulato il contratto nei quali si

rilevava la necessità nell'ambito delle concessioni di assicurare al concessionario il perseguimento dell'equilibrio economico-finanziario degli investimenti e della connessa gestione in relazione alla qualità del servizio da prestare e che a tale scopo tra le leve attivabili veniva citata la possibilità della proroga del contratto in essere;

Visti altresì gli artt. 164 e segg. del D.lgs. n.50/2016 che dettano la nuova disciplina in materia di concessioni di servizi e richiamati

- l'art. 165 *"Rischio ed equilibrio economico-finanziario nelle concessioni"* che dispone come segue:

1. *Nei contratti di concessione come definiti all'articolo 3, comma 1, lettere uu) e vv), la maggior parte dei ricavi di gestione del concessionario proviene dalla vendita dei servizi resi al mercato. Tali contratti comportano il trasferimento al concessionario del rischio operativo definito dall'articolo 3, comma 1, lettera zz) riferito alla possibilità che, in condizioni operative normali, le variazioni relative ai costi e ai ricavi oggetto della concessione incidano sull'equilibrio del piano economico finanziario. Le variazioni devono essere, in ogni caso, in grado di incidere significativamente sul valore attuale netto dell'insieme degli investimenti, dei costi e dei ricavi del concessionario.*

2. *L'equilibrio economico finanziario definito all'articolo 3, comma 1, lettera fff), rappresenta il presupposto per la corretta allocazione dei rischi di cui al precedente comma 1.*

...

6. *Il verificarsi di fatti non riconducibili al concessionario che incidono sull'equilibrio del piano economico finanziario può comportare la sua revisione da attuare mediante la rideterminazione delle condizioni di equilibrio. La revisione deve consentire la permanenza dei rischi trasferiti in capo all'operatore economico e delle condizioni di equilibrio economico finanziario relative al contratto. ..."*

- Art. 168. *"Durata delle concessioni"*

"...

2. *Per le concessioni ultraquinquennali, la durata massima della concessione non può essere superiore al periodo di tempo necessario al recupero degli investimenti da parte del concessionario individuato sulla base di criteri di ragionevolezza, insieme ad una remunerazione del capitale investito, tenuto conto degli investimenti necessari per conseguire gli obiettivi contrattuali specifici come risultante dal piano economico-finanziario. Gli investimenti presi in considerazione ai fini del calcolo comprendono quelli effettivamente sostenuti dal concessionario, sia quelli iniziali sia quelli in corso di concessione.*

Ricordato che con deliberazione G.C. n.140 in data 09.12.2016 si disponeva l'acquisizione di un servizio specialistico per la redazione di un Piano Economico Finanziario relativo alla gestione della Casa di Riposo di Bellinzago Novarese, per acquisire elementi utili a valutare l'impatto dell'investimento nell'ammontare aggiornato sui costi della gestione ai fini del controllo sulla qualità del servizio e delle tariffe praticate;

Visto il Piano Economico finanziario redatto dal Dr. Angelo Martinotti all'uopo incaricato depositato agli atti prot. N. 17669 del 22.11.2017 e ritenuto sulla base delle risultanze dell'analisi economico-finanziaria, accogliere parzialmente ridefinendo la durata della concessione fino al 31.07.2037, con una proroga di anni 10;

Evidenziato che la proroga, così come emerge dalla Piano economico finanziario, consente alla concessionaria di recuperare il maggior onere sostenuto nell'investimento resosi necessario a causa delle modifiche normative intervenute e non valutabili pienamente in sede di gara;

Dato atto che nella valutazione economico finanziaria del maggior investimento sono stati considerati anche gli spazi operativi derivanti dalla leva tariffaria (art.11 del contratto) e dalla tipologia dei posti letto nell'ambito dell'autorizzazione al funzionamento giusto provvedimento ASL Novara trasmesso con nota prot. N. D.A.N. 2334/17 del 18.01.2017 e quindi il ripristino dell'equilibrio economico finanziario che deve sottendere alla concessione conformemente alla normativa su richiamata, fermo restando il rischio di impresa che permane a

carico della concessionaria;

Il Presidente invita alla discussione. Segue discussione per cui si fa rimando al verbale di seduta. durante la quale interviene il Consigliere Sponghini Fabio.

Esaurita la discussione, il Presidente pone in votazione la presente proposta di deliberazione.

Quindi

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione in oggetto;

Sentita la relazione del Il Segretario comunale, Dott.ssa Giuntini Francesca, che costituisce preambolo della proposta di deliberazione sottoposta al Consiglio Comunale per l'approvazione;

Uditi gli interventi sopra citati per cui si fa rimando al verbale di seduta.

VISTO E PRESO ATTO del parere favorevole espresso ai sensi e per gli effetti di cui all'art.49, 1° comma, e art.147bis del D. Lgs. 18.08.2000, n.267 dal Segretario comunale individuata quale RUP con deliberazione G.C. n.140 in data 09.12.2016;

VISTO E PRESO ATTO del parere favorevole espresso ai sensi e per gli effetti di cui all'art.49, 1° comma e dell'art.147bis del D. Lgs. 18.08.2000, n.267 dal responsabile del servizio finanziario in ordine agli effetti diretti e/o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio

Visto il d.Lgs. n. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

Si dà atto che, rispetto all'appello di inizio seduta, al momento della trattazione dell'argomento in oggetto, risulta presente in più in aula il consigliere Miglio Moreno, mentre si è assentato il Consigliere Bovio Fausto. I Consiglieri presenti risultano pertanto n. 11.

Con votazione resa per alzata di mano dagli aventi diritto, il cui esito sotto riportato è accertato e proclamato dal Presidente:

PRESENTI	N. 11
VOTANTI	N. 10
VOTI A FAVORE	N. 8
ASTENUTI	N. 1 (Baracco Luigi)
CONTRARI	N. 2 (Sponghini Fabio, Bovio Chiara)

D E L I B E R A

Per le motivazioni indicate nella sopra riportata relazione del Segretario comunale, Dott.ssa Giuntini Francesca , che costituisce altresì preambolo della presente deliberazione e che qui si intende riportata e trascritta per formarne parte integrante e sostanziale:

1.Di riconoscere le premesse narrative quali parti integranti e sostanziali del presente atto.

2. Di procedere alla proroga di ulteriori 10 anni della sottoscrizione del contratto alla Cooperativa Sociale PUNTO SERVICE a r.l. Onlus con sede in Caresanablot (Vc) - P.Iva. n° 01645790021 la concessione per la gestione della Casa Protetta di Bellinzago Novarese sita in via S.Stefano, n. 58 - Bellinzago Novarese di cui al contratto stipulato in data 12.06.2012 rep. N.1039 rideterminando in 25 anni (venticinque) la durata complessiva della gestione stessa alle stesse condizioni del contratto in essere con scadenza il 31.07.2037.

3. Di dare mandato al Responsabile dei Servizi alla Persona affinché provveda ai successivi adempimenti in materia, ivi compreso la sottoscrizione dell'atto aggiuntivo al contratto rep. N.1030/2012.

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Su proposta del Sindaco, con separata votazione resa per alzata di mano dagli aventi diritto, che ha dato il seguente esito accertato e proclamato dal Presidente:

PRESENTI N. 11

VOTANTI N. 10

VOTI A FAVORE N. 8

ASTENUTI N. 1 (Baracco Luigi)

CONTRARI N. 2 (Spongini Fabio, Bovio Chiara)

stante l'urgenza, dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4 del D.L.vo 18/08/2000, n. 267.

(Degli interventi di cui si fa menzione nel presente verbale è stata effettuata fonoriproduzione su supporto magnetico, così come sono stati registrati su nastro tutti gli interventi dell'intera seduta consiliare. La trascrizione integrale della fonoriproduzione costituisce il separato verbale di seduta che viene conservato agli atti a documentazione della seduta e a disposizione dei consiglieri e degli aventi titolo).

Letto, confermato e sottoscritto,

IL PRESIDENTE
F.to *DELCONTI Dott. Giovanni*

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to *Dott.ssa Francesca GIUNTINI*

*Copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line il 27.12.2017
e vi resterà per 15 giorni consecutivi.*

Bellinzago Novarese, 27.12.2017

Il Segretario comunale
F.to *Dott.ssa Francesca GIUNTINI*

Documento prodotto con sistema automatizzato del Comune di Bellinzago Novarese. Responsabile Procedimento: Margherita Barbero (D.Lgs. n. 39/93 art.3). La presente copia è destinata unicamente alla pubblicazione sull'albo pretorio on-line.